



# DIOCESI DI RIETI - AZIONE CATTOLICA ITALIANA ATTO NORMATIVO 5 FEBBRAIO 2006



## **PREAMBOLO STORICO** ( lo stilerà il Consiglio diocesano)

### **Capitolo 1: L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Rieti**

#### **Art. 1 L'Atto Normativo Diocesano**

1. L'atto normativo diocesano disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione diocesana, in armonia con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionali.
2. L'Azione Cattolica diocesana ha la propria sede legale in Rieti presso il palazzo vescovile sito in via Cintia, 81. La sede operativa del centro diocesano di AC viene fissata in locali idonei dello stesso palazzo o altri locali di pertinenza dell'Ente Diocesi di Rieti, attraverso apposito atto di comodato tra questi e l'associazione; rappresentante legale dell'associazione è il Presidente diocesano.

#### **Art. 2 Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica della diocesi di Rieti**

1. L'Azione Cattolica si inserisce nel tessuto della realtà ecclesiale reatina, nel rispetto delle sue caratteristiche e peculiarità e in relazione a una conformazione territoriale e a una situazione demografica che vede prevalere la città e pochi centri maggiori; valorizza il tessuto della tradizione spirituale locale, con particolare riferimento alla vocazione francescana della valle reatina; rispetta e promuove i più genuini valori della tradizione culturale e antropologica locale, con l'attenzione alle risorse del territorio che possano favorire la crescita umana e sociale della comunità reatina.

### **Capitolo 2 Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Rieti**

#### **Art. 3 L'Adesione**

1. L'adesione costituisce la scelta fondamentale da parte di quei laici che vogliono maturare la propria scelta vocazionale, la vocazione alla santità, svolgendo il servizio ecclesiale che l'associazione propone per la crescita della comunità cristiana.
2. All'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Rieti possono aderire tutti quei laici che, accentandone la natura e i fini, intendano contribuire idealmente e materialmente alla vita associativa.
3. Le particolari forme di richiesta, accoglimento, ritiro dell'adesione, nonché decisioni in ordine all'organizzazione economica sono di competenza del Consiglio diocesano, il quale delibera in armonia con le disposizioni regolamentari e

con le modalità generali di adesione sancite dal Consiglio Nazionale.

#### **Art. 4 Diritti e doveri dei soci**

1. L'adesione all'Azione Cattolica è la condizione attraverso la quale può essere esercitato il diritto alla partecipazione democratica nella vita associativa secondo le condizioni, forme e modi previsti dal presente Atto Normativo.
2. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.
3. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Atto Normativo, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.
4. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
5. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

#### **Art. 5 Regole per l'esercizio del voto**

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti negli articoli seguenti.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.
4. La presidenza e il consiglio diocesano, su proposta dell'équipe diocesana ACR, promuovono le forme di partecipazione diretta dei ragazzi ai momenti assembleari e alle altre occasioni in cui si eserciti la democraticità della vita associativa.

#### **Art. 6 Elettorato passivo**

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione

sono soci dell’Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18<sup>a</sup> anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l’elezione.

2. Agli incarichi di responsabilità associativa – direttivi e consultivi – del Settore Giovani possono essere eletti solo i soci che, al momento dell’elezione, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; gli animatori dei gruppi possono invece anche appartenere al Settore Adulti.

3. I responsabili adulti, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi se non appartengono al Settore Adulti.

#### **Art. 7 Incarichi direttivi**

1. Gli incarichi direttivi sono: Presidente (parrocchiale, diocesano), componente della presidenza diocesana, segretari diocesani di movimenti.

2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l’incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

3. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, dal Consiglio diocesano in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dall’Atto Normativo Diocesano.

#### **Art. 8 Motivi di cessazione dagli incarichi direttivi**

1. In relazione ai motivi di cessazione dall’incarico direttivo, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si richiamano gli artt. 11 e 12 del Regolamento nazionale.

#### **Art. 9 Gli Assistenti Diocesani**

1. Gli assistenti diocesani vengono nominati dal vescovo diocesano normalmente per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio. (fatta salva la facoltà del vescovo di disporre diversamente qualora si rendesse necessario). E’ opportuno che l’avvicendamento degli Assistenti non avvenga per tutti contemporaneamente al conferimento degli incarichi direttivi associativi parrocchiali e diocesani.

2. Gli assistenti partecipano alle sedute degli organi associativi (assemblee, consigli, presidenze) al fine di fornire il proprio apporto ed il proprio sostegno al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni associative, le quali sono rimesse per statuto al voto dei componenti laici dei suddetti organi; inoltre gli assistenti del settore adulti, del settore giovani e dell’ACR, partecipano alle riunioni delle rispettive équipes diocesane al fine di offrire il proprio contributo e la propria guida spirituale.

3. In particolare l’Assistente Diocesano Unitario deve essere presente sia nelle riunioni di Presidenza che di Consiglio, mentre gli Assistenti Diocesani di Settore o dell’Articolazione deve essere presente alle riunioni di Consiglio e può partecipare alle riunioni della Presidenza.

4. Il Collegio degli Assistenti deve riunirsi almeno quattro volte l’anno, su convocazione dell’Assistente Unitario, per fornire suggerimenti e indicazioni sull’attività dell’Associazione e per verificare la conformità della vita associativa ai principi espressi nello Statuto e all’art.2 del presente Atto Normativo. 5 L’assistente unitario

coordina il collegio assistenti e segue in particolare le iniziative associative a livello unitario. Gli assistenti specifici nominati per i settori, articolazioni e movimenti collaborano con l’assistente unitario e seguono in modo particolare le iniziative e attività delle rispettive fasce d’età o attenzioni.

### **Capitolo 3: Articolazione dell’associazione diocesana della diocesi di Rieti**

#### **Art. 10 Le Associazioni Parrocchiali**

1. Le associazioni parrocchiali rappresentano il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa, in cui le persone incontrano concretamente l’AC e ne fanno esperienza.

2. Sono associazioni parrocchiali quelle la cui struttura organizzativa è garantita dalla partecipazione di tutti gli aderenti attraverso l’organo assembleare; da un consiglio per la programmazione, gestione e verifica della vita associativa; da un presidente che indirizza e promuove l’attività dell’associazione, in piena e solidale collaborazione con il parroco e la comunità tutta.

3. Le condizioni e le modalità per la costituzione e l’esistenza delle associazioni parrocchiali sono soggette a verifica da parte del Consiglio diocesano.

#### **Art. 11 Forme di collegamento territoriale**

1. Previa deliberazione del Consiglio Diocesano allargato ai Presidenti delle Parrocchie interessate, possono essere istituite forme di collegamento territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni Parrocchiali dei territori in cui siano state costituite le unità pastorali ovvero strutture dell’Associazione Diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie in caso di presenza di vicarie e zone pastorali.

2. Due o più associazioni parrocchiali, che insistono sul medesimo territorio, soprattutto nel caso in cui siano già attivate forme ufficiali di raccordo interparrocchiale come le unità pastorali, possono costituire un’associazione interparrocchiale, al fine di favorire un’azione pastorale più rispondente alle esigenze della comunità e una dinamica associativa fervida e più stimolante.

3. La struttura organizzativa è composta da un’assemblea, che garantisce la partecipazione di tutti gli aderenti delle parrocchie interessate, da un consiglio e da un unico presidente che agirà in collaborazione con i parroci e con le comunità parrocchiali che hanno costituito l’associazione interparrocchiale.

4. I parroci e gli altri sacerdoti loro collaboratori delle parrocchie interessate scelgono al loro interno l’assistente dell’associazione interparrocchiale.

5. Il consiglio diocesano verifica l’opportunità e le modalità di costituzione dell’associazione interparrocchiale.

6. I soci delle associazioni interparrocchiali frequentano la vita pastorale – specialmente i momenti di carattere liturgico e spirituale – e offrono il proprio servizio, a seconda dei carismi e possibilità individuali, ciascuno preferibilmente nelle proprie comunità parrocchiali di appartenenza.

7. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme

previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'Associazione Nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione Diocesana.

#### **Art. 12 Gruppi e Movimenti**

1. Con deliberazione del Consiglio Diocesano l'Associazione Diocesana può dar vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni od esperienze di vita o a specifici ambienti nel rispetto di quanto prevede lo Statuto ed il Regolamento Nazionale all'art.5.
2. Più Gruppi operanti nella Diocesi per i medesimi fini possono essere collegati e costituire un Movimento Diocesano dell'Azione Cattolica.
3. In particolare i Movimenti d'Ambiente di Azione Cattolica costituiti a livello diocesano, rappresentano una significativa spinta missionaria dell'associazione nei luoghi di vita ordinari.
4. La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate e verificate dal consiglio diocesano.
5. I loro organi sono: il congresso diocesano, l'equipe ed il segretario.
6. Il segretario è eletto dal congresso, e la sua elezione ratificata dal consiglio diocesano.
7. Ogni Movimento è presente all'interno del Consiglio con il segretario che partecipa alle decisioni sulla programmazione della rispettiva attività.

### **Capitolo 4: La formazione dei soci e dei responsabili**

#### **Art. 13 Il Gruppo**

1. La formazione di base dell'aderente all'AC avviene all'interno del proprio gruppo di settore o articolazione, riferito di norma alla propria associazione territoriale di appartenenza.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere costituiti gruppi a livello interparrocchiale cui afferiscano soci appartenenti ad associazioni territoriali diverse. Gli appartenenti a tali gruppi effettuano l'adesione e seguono regolarmente la vita associativa e pastorale – specialmente nei casi in cui rivestano incarichi di responsabilità – nelle proprie associazioni di appartenenza.
3. Spetta alla presidenza diocesana, secondo gli indirizzi formulati dal consiglio diocesano, coordinare e promuovere l'organizzazione di tali gruppi interparrocchiale, secondo un piano organico e ragionato.
4. Il consiglio, la presidenza e le équipes diocesane vigilano affinché il funzionamento dei gruppi parrocchiali e interparrocchiali offra reali garanzie per un'autentica formazione dei soci, intervenendo con opportune azioni di supporto per la risoluzione di eventuali difficoltà.

#### **Art. 14 L'attenzione alla formazione**

1. Gli organi dell'associazione promuovono tutte le opportune iniziative per offrire, in modalità anche differenziate nella forma, nel contenuto e nel livello dei

destinatari, occasioni variegata di formazione che affianchino e integrino la formazione di base effettuata nei gruppi, valorizzando anche quanto emerge nella realtà ecclesiale locale.

2. L'AC si impegna in particolare a valorizzare, collaborando anche alla realizzazione e all'efficacia, le iniziative della Chiesa locale per la formazione laicale sui vari piani (spirituale, culturale, etico-antropologico, ecclesiale ecc.).

#### **Art.15 La formazione dei responsabili**

1. Particolare cura l'associazione dedica alla formazione iniziale e permanente dei responsabili sia associativi sia educativi.
2. Spetta alla presidenza diocesana e, per lo specifico relativo alle articolazioni, alle équipes diocesane, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio diocesano, organizzare periodicamente la scuola associativa di base per la formazione di nuovi responsabili associativi ed educativi.
3. Con pari impegno, gli organi dell'associazione diocesana promuovono la scuola associativa permanente e tutte le iniziative mirate all'aggiornamento e rafforzamento della formazione particolare per i responsabili già operanti .
4. Per la formazione dei responsabili sul piano teologico, catechetico e culturale si promuova un'opportuna collaborazione con la scuola di formazione teologica della Diocesi.

### **Capitolo 5: Ordinamento dell'associazione territoriale, dei gruppi, delle strutture diocesane intermedie, delle associazioni interparrocchiali.**

#### **Art. 16 L'Assemblea dell'Associazione Parrocchiale**

1. L'assemblea dell'associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica Italiana giovani, adulti e ragazzi, questi ultimi rappresentati dagli educatori, fatto salvo quanto richiamato nell'art. 5 comma 4 circa le possibili forme di una loro partecipazione diretta, discute ed indirizza le linee programmatiche dell'associazione in sintonia con il piano pastorale parrocchiale; elegge il consiglio parrocchiale, rappresentativo delle componenti dell'associazione; si riunisce almeno 2 volte nell'anno associativo e comunque quando lo richiedano il consiglio od almeno un terzo dei soci. All'inizio di ogni triennio l'assemblea elegge anche i rappresentanti dell'associazione parrocchiale all'assemblea diocesana nel numero determinato dall'articolo 24
2. I soci di un'Associazione parrocchiale che lo ritengano necessario possono, in accordo con gli Assistenti parrocchiali e previo autorizzazione della Presidenza, partecipare alle Assemblee parrocchiali di altre parrocchie, condividendo il momento formativo ma distinguendo quello elettivo.
- 3.All'Assemblea partecipa il parroco e (se diverso) l'assistente parrocchiale di AC.

#### **Art. 17 Modalità di elezione del Consiglio Parrocchiale**

1. L'Assemblea elegge, in forma diretta e d'accordo con il parroco, i seguenti responsabili associativi che andranno a

formare il Consiglio parrocchiale di AC:

- i responsabili parrocchiali delle articolazioni (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR) presenti nella rispettiva associazione, e un secondo rappresentante di ciascuna articolazione che abbia almeno 50 aderenti.
- 2. Ove la situazione oggettiva lo richieda, la carica di presidente parrocchiale e quella di segretario parrocchiale può coincidere con quella di responsabile parrocchiale di un'articolazione.
- 3. Qualora si presenti il caso di una associazione nella quale sia presente *una* sola articolazione, il relativo responsabile, designato dall'Assemblea, funge anche da referente dell'associazione quale presidente parrocchiale *de facto*; l'Assemblea provvede comunque a designare anche il segretario parrocchiale.
- 4. Di tutte le suddette operazioni viene redatto verbale nell'apposito registro dell'associazione parrocchiale. Copia dello stesso viene trasmessa - unitamente ai moduli all'uopo predisposti e compilati - alla Presidenza diocesana, che prende atto delle elezioni dei diversi Consigli parrocchiali e provvede a trasmettere al vescovo le proposte di nomina dei presidenti parrocchiali.
- 5. All'assemblea elettiva dell'associazione parrocchiale partecipa, al fine della sua regolarità e validità, un rappresentante del consiglio diocesano senza diritto di voto.

#### **Art. 18 Ruolo e funzioni del Consiglio Parrocchiale**

- 1. Il Consiglio parrocchiale esercita le funzioni indicate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale: ha la responsabilità della vita e delle attività delle associazioni parrocchiali, con il compito di attuare i progetti, gli obiettivi e gli indirizzi programmatici emersi dall'assemblea parrocchiale; studia, promuove e cura le iniziative a carattere spirituale, culturale e di identità associativa. Approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
- 2. Il Consiglio parrocchiale propone in accordo con il parroco la nomina del presidente parrocchiale, scegliendolo al proprio interno o tra altri soci dell'associazione parrocchiale.
- 3. Su proposta dei rispettivi consiglieri, e dopo adeguata discussione, approva con votazione segreta le nomine dei responsabili dei Settori e dell'articolazione ACR nel caso in cui i consiglieri eletti a norma del comma 1 dell'articolo 17 siano più di uno per ciascuna componente dell'Associazione Parrocchiale. Su proposta del Presidente elegge il Segretario e l'eventuale Amministratore.
- 4. All'inizio di ogni anno associativo, il Consiglio provvede a nominare - d'accordo con il parroco e tenendo presenti le indicazioni in merito del centro diocesano - i responsabili educativi (educatori) dei vari gruppi dell'associazione parrocchiale, curandone la formazione.
- 5. Per la scelta dei responsabili è opportuno tenere presenti, nei limiti delle concrete possibilità, i requisiti di esperienza, preparazione e competenza specifica, nonché di adeguata maturità a livello personale, ecclesiale e associativo.
- 6. Alle riunioni del Consiglio parrocchiale partecipa, con diritto di parola, l'assistente parrocchiale di AC; può inoltre parteciparvi (se diverso dall'assistente) il parroco.
- 7. Qualora sia necessario, possono essere volta per volta invitati a parteciparvi, con diritto di parola, altri educatori,

nonché altri aderenti rappresentanti i singoli gruppi.

#### **Art. 19 Il Presidente dell'Associazione Parrocchiale**

- 1. Il presidente parrocchiale viene nominato dal parroco su indicazione del consiglio parrocchiale e ratificato dal Vescovo.
- 2. Il presidente parrocchiale promuove, coordina, convoca e presiede il consiglio parrocchiale ed indice le assemblee. Propone il segretario e l'amministratore, eletti dal consiglio; nel suo lavoro riceve il sostegno e la cooperazione dei responsabili del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR, eletti dal consiglio su proposta dei suoi componenti.
- 3. Il presidente parrocchiale rappresenta l'associazione, a livello unitario, nei confronti della comunità parrocchiale e dell'associazione diocesana. Quale rappresentante dell'AC, è membro di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale.
- 4. Il segretario parrocchiale si occupa dei diversi aspetti organizzativi e tecnici dell'associazione: redige i verbali nell'apposito registro, compila e conserva i documenti, cura l'archivio e l'eventuale biblioteca associativa, coordina tutte le operazioni relative alle adesioni, in stretto contatto con il presidente parrocchiale e con la segreteria diocesana.
- 5. Degli aspetti amministrativi dell'associazione si occupa di norma lo stesso segretario parrocchiale; il Consiglio parrocchiale può tuttavia designare un altro aderente che provveda, quale amministratore parrocchiale, a tali aspetti: in questo caso, le operazioni relative alle adesioni vengono da questi seguite in collaborazione con il segretario.
- 6. I responsabili parrocchiali del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR, coordinano l'attività parrocchiale specifica delle rispettive articolazioni e ne sono responsabili nei confronti dell'associazione, del parroco e della comunità ecclesiale; collaborano con il presidente per tutti gli impegni comuni dell'associazione; convocano e guidano le riunioni degli educatori della rispettiva articolazione e settore; curano i contatti con le rispettive équipes diocesane"

#### **Art. 20 La struttura dell'Associazione Interparrocchiale**

- 1. Sono organi dell'associazione interparrocchiale l'assemblea, il consiglio e il presidente così come previsto dall'articolo 11 del presente atto normativo.
- 2. Le regole e le modalità di funzionamento sono identiche a quelle previste negli artt. 16,17,18 e 19 del presente atto normativo.

### **Capitolo 6: Ordinamento dell'Associazione Diocesana**

#### **Art. 21 L'Assemblea Diocesana**

- 1. L'assemblea diocesana, espressione di tutte le componenti dell'associazione, è costituita dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali, interparrocchiali, diocesane e dei movimenti d'ambiente, oltre che dai membri del consiglio diocesano.

#### **Art. 22 Funzioni dell'Assemblea Diocesana**

- 1. L'assemblea diocesana esercita la funzione elettiva del consiglio diocesano e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli scopi e al programma pluriennale

nonché all'eventuale scioglimento dell'associazione.

### **Art. 23 Modalità di convocazione dell'Assemblea Diocesana**

1. L'assemblea diocesana è convocata in via ordinaria ogni tre anni al fine di verificare le attività svolte dall'Azione Cattolica Diocesana, deliberare riguardo gli obiettivi e il programma per il triennio successivo e per eleggere il consiglio diocesano.
2. E' convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza o urgenza per la vita associativa, che non trovino riferimento nel programma e negli obiettivi già deliberati.
3. L'assemblea straordinaria è indetta dal consiglio diocesano.

### **Art. 24 Diritto di voto**

1. Partecipano come rappresentanti aventi diritto di voto
  - a) i membri del Consiglio Diocesano e della Presidenza Diocesana come risultanti da apposita deliberazione di presa d'atto dei rispettivi organi da allegare agli atti dell'Assemblea;
  - b) i presidenti parrocchiali, segretari parrocchiali e responsabili parrocchiali dei Settori Adulti, Giovani e dell'articolazione ACR quali risultano dal relativo verbale del Consiglio Parrocchiale
  - c) i delegati eletti dalle associazioni parrocchiali, uno per ciascuna delle tre articolazioni; qualora gli aderenti dell'Associazione parrocchiale siano in numero maggiore di 50 (compresi l'ACR) se ne potrà eleggere un quarto, se maggiore di 100 un quinto e così via; detti delegati sono eletti dalle Assemblee parrocchiali che potranno anche dare mandato ai rispettivi consigli per la loro designazione.
  - d) un rappresentante per ciascun gruppo interparrocchiale esistente in diocesi
  - e) i rappresentanti dei movimenti d'ambiente "interni" e "esterni" dell'AC effettivamente presenti in diocesi e regolarmente costituiti, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento nazionale AC.
2. I responsabili parrocchiali che ricoprono il ruolo di Consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato.
3. Le associazioni parrocchiali presso le quali non sono costituiti i consigli sono rappresentate esclusivamente dal presidente parrocchiale, il quale può delegare una seconda persona scelta tra i giovani o gli adulti tenendo conto della rappresentatività.
4. Le associazioni parrocchiali dovranno comunicare – attraverso un apposito verbale di delega – i propri rappresentanti e delegati entro la data che il Consiglio avrà fissato di volta in volta. Se non giunge alcuna comunicazione entro la data segnalata, viene ammesso d'ufficio come delegato esclusivamente il presidente parrocchiale. L'elenco dei delegati comunicati costituisce il quorum di riferimento per la validazione dell'Assemblea.
5. Ogni rappresentante che, per gravi ed eccezionali motivi, non potesse essere presente all'assemblea, può dare delega a un altro aderente per la sostituzione, secondo le modalità seguenti: - per i rappresentanti delle associazioni parrocchiali,

la persona delegata deve appartenere alla stessa associazione parrocchiale e allo stessa articolazione del delegante;

- per i rappresentanti dei gruppi interparrocchiali o dei movimenti, la persona delegata deve essere dello stesso gruppo o movimento del delegante;

- per i consiglieri diocesani, la persona delegata deve appartenere alla stessa articolazione del delegante anche se aderente ad associazione parrocchiale diversa.

La delega deve essere compilata sull'apposita scheda e controfirmata dal presidente parrocchiale (nel caso di un consigliere diocesano, dal presidente diocesano; nel caso di un rappresentante di gruppo interparrocchiale o di movimento d'ambiente, dal competente responsabile). La persona che riceve la delega in sostituzione di un assente deve essere diversa da chi partecipi con diritto di voto all'assemblea; non è ammesso il doppio voto.

### **Art. 25 Svolgimento dell'Assemblea elettiva**

1. L'assemblea si svolge secondo il programma predisposto dalla Presidenza diocesana ed approvato dal Consiglio diocesano.
2. Viene designata dalla Presidenza diocesana una segreteria organizzativa che curi nei vari aspetti l'organizzazione dell'assemblea. Spetta altresì alla segreteria organizzativa raccogliere i nominativi dei rappresentanti e compilare gli appositi elenchi, da trasmettere, dopo gli opportuni controlli sulla regolarità della partecipazione, alla commissione elettorale per la "verifica poteri" preliminare alle operazioni di voto.
3. L'assemblea elegge al proprio interno, su proposta della segreteria organizzativa, un presidente. Spetta al presidente dell'assemblea coordinare tutti i lavori assembleari e in particolare moderare, insieme con il presidente diocesano uscente, i momenti di dibattito. Il segretario diocesano cura la verbalizzazione dei lavori assembleari, ad eccezione delle operazioni di voto.
4. La Presidenza presenta all'assemblea una traccia per l'elaborazione del Documento finale, approvata dal Consiglio diocesano.
5. Il Documento, dopo la presentazione da parte della Presidenza diocesana, viene, sottoposto alla discussione dell'assemblea plenaria. Nel dibattito sul Documento, previa approvazione dell'assemblea, si potrà eventualmente dare parola agli uditori; tuttavia solamente gli aventi diritto al voto possono deliberare sulle proposte di modifica e di elaborazione del Documento. Gli assistenti possono intervenire alla discussione ed esprimere pareri e proposte. Ogni emendamento viene approvato o respinto dall'assemblea con apposita votazione per alzata di mano da parte dei delegati. Al termine del dibattito viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea il Documento finale nella sua interezza.
6. Prima della conclusione dell'assemblea, ciascun delegato può proporre ordini del giorno, dichiarazioni e impegni per il nuovo Consiglio diocesano, che vengono approvati o respinti dall'assemblea come sopra.
7. L'Assemblea può, tuttavia, in situazioni eccezionali, delegare al Consiglio la redazione del Documento finale in conformità alle indicazioni espresse sulla bozza del

Documento medesimo.

### **Art.26 Elezione del Consiglio Diocesano**

1. L'assemblea diocesana elegge i membri del Consiglio diocesano, fissato in dodici unità quanto alla componente elettiva:

- quattro eletti nella lista del Settore Adulti;
- quattro eletti nella lista del Settore Giovani;
- quattro eletti nella lista dell'Azione Cattolica Ragazzi.

2. Ciascuna lista - salvo eccezioni dovute ad oggettive difficoltà - deve essere di norma composta da almeno cinque candidati.

3. Le candidature sono libere tra tutti gli aderenti che si ritengono idonei e disponibili ad assumere l'impegno di consigliere diocesano. La Presidenza diocesana e i responsabili dei settori, insieme ai rispettivi assistenti ed équipes, vigileranno affinché, nei limiti del buon senso e con la carità propria dei discepoli di Cristo, i candidati rispondano ai requisiti di responsabilità, esperienza, preparazione e competenza specifica, nonché maturità a livello personale, ecclesiale e associativo proprio dei responsabili associativi.

4. I candidati della lista del Settore Adulti devono essere soci iscritti a tale settore, possibilmente con esperienza di responsabilità educativa o associativa, e comunque con una adeguata preparazione di base.

5. I candidati della lista del Settore Giovani devono essere soci iscritti a tale settore, di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 30, preferibilmente con esperienza di responsabilità educativa o associativa nel settore.

6. I candidati della lista dell'ACR devono essere soci giovani o adulti, di età superiore ai 18 anni, che abbiano esperienza di responsabilità educativa o associativa in ACR.

7. Hanno diritto di voto tutti i rappresentanti indicati all'art. 6 e 24. La "verifica poteri" per il controllo del diritto di voto viene effettuata dall'apposita commissione elettorale di cui al comma 11.

8. Le operazioni di voto si svolgono a scrutinio segreto.

9. Le schede per le elezioni sono tre, una per ciascuna lista, e devono contenere i nomi di tutti i candidati in ordine alfabetico.

10. Ogni avente diritto esprime il proprio voto in ciascuna delle tre liste. Le preferenze si esprimono con un segno a fianco del nome del candidato. Ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di due preferenze per ciascuna scheda.

11. Per lo svolgimento delle operazioni di voto, viene costituita, tra i partecipanti all'assemblea, una commissione elettorale composta di un presidente, un segretario e uno scrutatore. Detti componenti devono essere scelti tra i rappresentanti con diritto di voto, ma non tra i candidati all'elezione. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, la commissione elettorale verifica la regolarità del diritto al voto da parte dei partecipanti, secondo gli elenchi predisposti dalla segreteria organizzativa.

12. Spetta al presidente presiedere lo svolgimento delle votazioni e dello scrutinio e comunicarne l'esito all'assemblea. Spetta al segretario redigere il verbale delle operazioni e registrare l'avvenuta votazione da parte di ogni avente diritto. Spetta allo scrutatore consegnare le schede ai

votanti, controllare la deposizione delle schede nell'urna dei votanti, scrutinare le schede al termine delle operazioni di voto.

13. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la costituzione del seggio. Una volta che tutti gli aventi diritto abbiano espresso il loro voto ovvero, all'ora stabilita, risulti che tutti abbiano avuto la possibilità di accedere al seggio, il presidente dichiara chiuse le operazioni di voto; immediatamente dopo ha inizio lo scrutinio.

14. Nello scrutinio, sono considerate nulle le schede in cui siano state espresse più di due preferenze o compaiano scritte o segni estranei a quelli ammessi.

15. Terminato lo scrutinio e redatto e firmata dai componenti della commissione elettorale l'apposito verbale, il presidente della commissione stessa comunica all'assemblea l'esito delle votazioni e proclama gli eletti.

16. Risultano eletti i quattro candidati che in ciascuna lista abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

### **Art. 27 Elezione dei delegati all'assemblea Nazionale**

1. L'assemblea diocesana elegge direttamente i due delegati che, oltre al presidente diocesano, rappresenteranno l'associazione diocesana all'assemblea nazionale ACI.

2. Partecipano all'assemblea nazionale il Presidente diocesano e altri due, ovvero nel numero che sarà stabilito in base all'art.18 del Regolamento Nazionale, delegati appartenenti alle due articolazioni diverse da quella a cui appartiene il presidente diocesano.

### **Art. 28 Composizione del Consiglio Diocesano**

1. Il Consiglio Diocesano è composto dai 12 membri eletti a norma dell'articolo 26, dai componenti della Presidenza che non siano già consiglieri e dal Segretario di ciascun Movimento presente nella Diocesi.

2. Qualora in ragione del numero dei Movimenti d'ambiente presenti in Diocesi la componente elettiva dovesse divenire minoritaria, l'Assemblea in occasione del rinnovo degli organi dovrà procedere alla elezione di cinque consiglieri per ciascuna componente dell'Associazione.

### **Art. 29 Funzioni del Consiglio Diocesano**

1. Gli eletti compongono il nuovo Consiglio diocesano. Questo - comprensivo dei rappresentanti dei movimenti d'ambiente - dovrà essere convocato dal presidente diocesano uscente, qualora ne sia membro, o dal "consigliere anziano" (chi ha ricevuto in assoluto il maggior numero di preferenze), entro il quindicesimo giorno dalla data dell'assemblea diocesana, per procedere alle operazioni relative alla designazione della nuova Presidenza diocesana.

2. I membri della Presidenza diocesana uscente, se non sono membri del nuovo Consiglio diocesano, partecipano con diritto di parola alla prima seduta.

3. Il consiglio diocesano provvede all'elezione della terna per la nomina del presidente diocesano; all'elezione della presidenza diocesana; alla definizione del programma associativo; alle deliberazioni inerenti i regolamenti e i documenti di indirizzo programmatico; alla determinazione delle quote associative; alla cura con iniziative idonee della

formazione dei responsabili parrocchiali; all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali; alla convocazione ordinaria dell'assemblea diocesana ogni tre anni e a quella straordinaria della stessa quando necessaria.

4. Annualmente e unitariamente, secondo modalità definite dal Consiglio stesso, verifica l'attività dell'Associazione.

#### **Art. 30 Modalità di elezione del Presidente Diocesano**

1. La proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale segreta, di una terna di soci. La nomina è di competenza del Vescovo diocesano. Per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

#### **Art. 31 Ruolo e funzioni del Presidente Diocesano**

1. Immediatamente dopo la nomina del nuovo presidente, quest'ultimo convoca nuovamente il Consiglio diocesano per l'elezione del segretario e dell'amministratore (su proposta dello stesso presidente) e dei vice presidenti dei Settori Adulti e Giovani e responsabili dell' ACR (su proposta dei consiglieri delle rispettive articolazioni).

2. Il presidente diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il consiglio diocesano; presiede l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà dell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

#### **Art. 32 La Presidenza Diocesana**

1. Non appena proceduto alle designazioni a norma dell'art. 30, il Consiglio procede alla elezione dei componenti della Presidenza con votazione segreta: ogni consigliere esprime su una specifica scheda un voto per ogni componente da eleggere fra le candidature proposte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio diocesano, dal quarto scrutinio risulta sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

2. Dopo l'insediamento della nuova Presidenza diocesana. i membri della Presidenza uscente affiancheranno i nuovi membri per la fase iniziale di "passaggio".

3. La presidenza diocesana è composta dal presidente diocesano, da 2 a 4 vicepresidenti (uno/due adulti e uno/due giovani), dal responsabile ed eventuale vice-responsabile dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore. Essi partecipano in modo collegiale alle funzioni specifiche di tale

organo e curano i peculiari compiti che possono essere loro affidati.

4. I segretari dei Movimenti presenti in Diocesi possono far parte della presidenza nelle forme e nei modi stabiliti dal consiglio diocesano per favorire la loro piena condivisione della vita associativa.

#### **Art. 33 Funzioni della Presidenza Diocesana**

1. La presidenza favorisce lo sviluppo dell'associazione, garantendone l'unità; cura la programmazione in linea con gli obiettivi fissati dall'assemblea diocesana e nel rispetto degli indirizzi assunti dal consiglio diocesano; collabora costantemente con la comunità ecclesiale ed il Vescovo in armonia con le linee pastorali diocesane.

#### **Art. 34 L'Equipe Diocesana**

1. Le equipe rappresentano gli strumenti di lavoro, organizzazione e realizzazione delle attività dei settori, dell'articolazione e dei movimenti dell'associazione diocesana.

2. Le equipe del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR sono presiedute e convocate, rispettivamente, da i vicepresidenti del settore adulti, dai vicepresidenti del settore giovani e dal responsabile ACR.

I membri delle équipes sono nominati dai vice presidenti (per i Settori Giovani e Adulti) e dal responsabile diocesano (per l'ACR). I rispettivi consiglieri diocesani, qualora non ne siano membri fissi, (hanno facoltà di parteciparvi) nei momenti e occasioni più importanti. I responsabili parrocchiali del rispettivo settore o articolazione, che eventualmente non siano già membri fissi dell'equipe, vengono invitati a partecipare alle riunioni qualora se ne presenti l'opportunità"

3. L'equipe dei movimenti d'ambiente sono presiedute e convocate dai segretari e composte da soci cooptati, che realizzano la propria dimensione associativa all'interno dei movimenti. All'equipe partecipano i vicepresidenti del settore adulti e del settore giovani, mentre all'equipe del Movimento studenti i vicepresidenti del settore giovani.

4. L'equipe si riuniscono con una cadenza almeno mensile per garantire una maggiore organicità e continuità al lavoro e alla vita dei settori, dell'articolazione e dei movimenti.

#### **Art. 35 Il Collegamento Regionale**

1. Il Presidente diocesano, a norma dell'art. 24, comma 5, del Regolamento Nazionale, fa parte del Comitato Presidenti di cui il Delegato e il Consiglio regionale si avvalgono particolarmente per la definizione delle linee programmatiche, per il collegamento tra le Associazioni diocesane e per il rapporto con il livello nazionale dell'Associazione.

2. La Presidenza diocesana concorre a formare, a norma dell'art. 31, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale.

3. Il Consiglio diocesano concorre a formare, a norma dell'art. 24, comma 6, del Regolamento Nazionale, l'Assemblea regionale che ha funzioni di studio e di riflessione e che viene convocata su deliberazione della Delegazione regionale d'intesa con il Comitato Presidenti.

### **Art. 36 Collaborazione e gemellaggi**

Il Consiglio promuove forme di collaborazione e gemellaggi tra parrocchie e diocesi anche appartenenti ad altri Paesi.

## **Capitolo 7: Disposizioni amministrative**

### **Art. 37 Forme di sostegno economico dell'Associazione Diocesana**

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Rieti sostiene economicamente lo svolgimento della propria attività attraverso le quote associative dei soci, eventuali contributi e liberalità della Diocesi di Rieti, di privati e di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari.

2. L'associazione diocesana può svolgere la propria attività anche ricorrendo a sovvenzioni o a patrocini di Enti e Istituzioni pubbliche o private.

### **Art. 38 Modalità di definizione delle quote associative**

1. I contributi associativi dovuti da ogni socio, contestualmente alla conferma dell'adesione, finanziano il funzionamento dell'Azione Cattolica Italiana e dell'associazione diocesana di appartenenza; la loro misura è stabilita, generalmente in contemporanea con l'approvazione del bilancio preventivo, annualmente dal consiglio diocesano in base ai criteri stabiliti dal consiglio nazionale.

2. L'associazione diocesana è centro di imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano previste ed imposte dalla legge.

### **Art. 39 Il Comitato per gli affari economici**

1. L'amministrazione dell'associazione diocesana compete alla presidenza, che ne affida la cura all'amministratore, eletto dal consiglio diocesano su proposta del presidente e coadiuvato da un comitato per gli affari economici che ha funzioni consultive.

2. Il comitato per gli affari economici è presieduto dall'amministratore e composto da 2 soci, competenti in materia amministrativa, eletti dal consiglio diocesano su proposta del presidente.

3. Il comitato per gli affari economici nello svolgimento delle sue funzioni consultive elabora il regolamento di contabilità; forma il bilancio preventivo e consuntivo; esprime un parere sulle questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'amministratore.

4. Il comitato per gli affari economici è convocato dall'amministratore almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni volta l'amministratore lo ritenga necessario.

## **Capitolo 8: Norme finali e transitorie**

### **Art. 40**

Tutti gli organi collegiali, di qualsiasi livello, all'inizio di ogni Anno Associativo predispongono un calendario di massima delle proprie riunioni.

### **Art. 41**

1. Ogni eventuale modifica al presente atto normativo deve

essere approvata dall'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

2. Le modifiche diventano operative dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale.

### **Art. 42 Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione Diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica del Vescovo.

2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto alla Diocesi; la relativa delibera è assunta dal Consiglio Diocesano con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il Vescovo.

### **Art. 43 Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disposto nel presente atto normativo si rinvia allo Statuto nazionale, al Regolamento nazionale, alle norme canoniche e civili.

### **Art. 44**

1. In merito ad eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Consiglio Nazionale, per la ratifica del Centro Nazionale dell'Atto Normativo diocesano, l'assemblea diocesana rimanda al consiglio diocesano la ricezione delle stesse.